



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

Codice Ente 10046

N. 80

Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 12-09-2025

**OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025-2027.
AGGIORNAMENTO N. 1 - "SEZIONE 3 – SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO
TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE"**

L'anno **duemilaventicinque** addì **dodici** del mese di **Settembre** alle ore **11:00**, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale di Calolziocorte.

Alla presente deliberazione risultano:

		Presenti	Assenti
GHEZZI MARCO	SINDACO	X	
VALESCCHI ALDO	VICE SINDACO	X	
VALESCCHI CRISTINA	ASSESSORE	X	
BALOSI CELESTINA	ASSESSORE	X	
GANDOLFI DARIO	ASSESSORE	X	
CAREMI LUCA	ASSESSORE		X
		5	1

Presiede il SINDACO ING. MARCO GHEZZI

Assiste il SEGRETARIO DOTT. GIUSEPPE PARENTE

Verbalizza il Funzionario incaricato a norma di Statuto dott. Gabriele Sancassani

**OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025-2027.
AGGIORNAMENTO N. 1 - "SEZIONE 3 – SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DI
FABBISOGNO DI PERSONALE"**

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale, per l'approvazione, l'allegata proposta di deliberazione n. 8 del 12-09-2025 convalidata con firma elettronica debole dal SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. GIUSEPPE PARENTE

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta n. 8 del 12-09-2025 di deliberazione relativa all'oggetto, a norma del vigente Piano Integrato d'Attività ed Organizzazione (PIAO) - sezione 2. Valore pubblico, performance ed anticorruzione - sottosezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza.
- Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi.

Dato atto che:

- sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 - 1° comma e 147-bis e quinquies del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni allegati al presente atto;
- non sussistono, ai sensi del vigente Piano Integrato d'Attività ed Organizzazione (PIAO) - sezione 2. Valore pubblico, performance ed anticorruzione - sottosezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza, obblighi di astensione né conflitti di interesse da parte degli amministratori nell'adozione del presente atto deliberativo.

Visto:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
3. Di disporre la trasmissione informatica del presente atto al tutti i Settori.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

dichiara, stante l'urgenza, con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

ALLEGATI:

- a) Proposta n. 8 del 12-09-2025 del SEGRETARIO COMUNALE
- b) Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
- c) Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
- d) Parere del Revisore Unico dei Conti

Proposta di deliberazione di GIUNTA numero 8 del 12-09-2025

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025-2027. AGGIORNAMENTO N. 1 - "SEZIONE 3 – SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE"

<i>Ufficio Proponente</i> <i>Responsabile del procedimento</i> <i>Relatore</i>	Segretario Generale Segretario Generale Assessore al personale – sig. Dario Gandolfi
--	--

VISTO il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il cui art. 6, primo comma, stabilisce che *“Per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n.190”*;

Considerato che il settimo comma del richiamato art. 6, stabilisce che *“In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall’articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”*;

Tenuto conto di quanto stabilito dal D.P.R. 24 giugno 2022 n.81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, il cui art.1, c.1, prevede, per i comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):

- o Piano dei fabbisogni di personale, di cui all’art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- o Piano delle azioni concrete, di cui all’art. 60 bis, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
- o Piano della performance, di cui all’art. 10, c. 1, lett. a) e c. 1-ter, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150;
- o Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all’art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a), legge 6 novembre 2012, n. 190;
- o Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all’art. 14, c. 1, legge 7 agosto 2015, n. 124;
- o Piano di azioni positive, di cui all’art. 48, c. 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;

Rilevato che con deliberazione di Giunta n. 45 del 13.05.2025 è stato approvato il PIAO 2025-2027;

Rilevato che:

ai sensi del Decreto 08.05.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con cui sono state definite le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2018, l’eventuale modifica in corso d’anno del piano è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e in ogni caso adeguatamente motivata;

Visto l'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, nella parte in cui consente la modifica in corso d'anno del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) in ragione di sopravvenute esigenze organizzative, anche ai fini della rimodulazione del piano dei fabbisogni di personale;

Considerato che con protocollo n. 18648 del 28.07.2025 il dipendente matr. n. 477 appartenente al settore "Polizia locale e Commercio", ha presentato dimissioni volontarie con decorrenza 01.09.2025, ultimo giorno di lavoro il 31.08.2025, evento sopravvenuto non previsto dalla programmazione originaria;

Considerato che con protocollo n. 219521 del 07.08.2025 la dipendente matr. n. 469 appartenente al settore "Servizi economico-finanziari" ha presentato dimissioni volontarie con decorrenza 01.10.2025 ultimo giorno di lavoro il 30.09.2025, evento sopravvenuto non previsto dalla programmazione originaria

Preso atto che tali eventi non erano previsti nella programmazione del fabbisogno del personale approvata con il PIAO vigente con delibera n. 45 del 13.05.2025;

Rilevato che

- la cessazione del dipendente matr. 477 determina una carenza immediata nella dotazione del Corpo di Polizia Locale, compromettendo l'efficace presidio del territorio e l'erogazione dei servizi essenziali in materia di sicurezza urbana, viabilità, polizia giudiziaria e amministrativa;
- la cessazione della dipendente matr. n. 469 determina una carenza immediata nell'organico del Settore Servizi Economico-Finanziari, compromettendo la regolare gestione delle attività contabili, fiscali e finanziarie dell'Ente;

Ritenuto necessario, nelle more di una copertura a tempo indeterminato, di procedere a due **assunzioni a tempo determinato** per:

- agente di polizia locale per n° 6 mesi, prorogabili
- istruttore amministrativo contabile per n° 12 mesi, prorogabili;

al fine di garantire la continuità dei suddetti servizi pubblici, ritenuti strategici per l'ente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) può essere modificato nel corso dell'anno per sopravvenute esigenze organizzative, come nel caso in esame, con conseguente aggiornamento della sezione relativa al fabbisogno del personale;

Ritenuto, pertanto, di procedere con la modifica della sezione 3.3 PIAO vigente, inserendo nel piano dei fabbisogni del personale le predette modifiche al fine di procedere in modo celere alla sostituzione delle risorse cessate, in quanto le modifiche costituiscono un'azione tesa a garantire una continuità dei servizi erogati;

Dato atto, inoltre, che la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2025, derivante dalla programmazione dei fabbisogni di personale, come modificata dall'adozione del presente provvedimento, rispetta il vincolo imposto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, il quale impone che la spesa per rapporti flessibili dell'anno di riferimento non sia superiore a quella analoga riferita all'anno 2009 la quale ammonta ad € 57.890,00 (dato storico consolidato);

Dato atto che la modifica in argomento non comporta variazione complessiva della consistenza organica dei dipendenti a tempo indeterminato;

Richiamata la normativa vigente in materia di assunzioni, in particolare:

Accertato che, in osservanza del dpcm 17.03.2020 – pubblicato in GU n. 108 del 27.04.2020, attuativo della legge 58/2019 (nuovi spazi assunzionali) la spesa di personale del Comune di Calolziocorte è compatibile con i parametri imposti dal decreto interministeriale 17.03.2020 in quanto il rapporto spesa del personale / media entrate correnti degli ultimi 3 rendiconti approvati al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità è pari **al 21.54%** inferiore al valore soglia **del 27%** per la fascia demografica di cui all'art. 4 - tabella 1 - tale da consentire all'ente di utilizzare le proprie facoltà assunzionali fino al limite;

Richiamata la normativa vigente in materia di spesa di personale, in particolare:

- la L. 58/2019 di conversione del DL 34/2019, in particolare art. 33, che introduce una modifica significativa nel sistema di calcolo delle capacità assunzionali rinviando ad apposito decreto attuativo l'entrata in vigore, e che pertanto nelle more dell'adozione di tale decreto continuano ad applicarsi le regole previgenti in materia di determinazione delle facoltà assunzionali;
- la L. n. 296/2006 (finanziaria 2007) art. 1 c. 557, e successive modifiche e integrazioni, che dispone che gli enti soggetti al rispetto del patto di stabilità assicurano il rispetto del principio di contenimento della spesa del personale, con riduzione della spesa rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pena il divieto assoluto di assunzioni;
- la L. n. 133/2008 art. 76 c. 4 che impone il blocco totale delle assunzioni quale conseguenza del mancato rispetto del patto di stabilità dell'anno precedente – ora obiettivi di finanza pubblica secondo L. 232/2016 c. 466 e seguenti e L. 145/2018 c. 819 e seguenti;
- DL 113/2016 convertito in L. 160/2016 che impone il divieto di assunzioni per gli enti che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti e per l'invio dei dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, e abroga la disposizione di cui all'art. 1 c. 557 lett. a) della L. finanziaria del 2007, L. 296/2006, che imponeva il contenimento del rapporto tra spese di personale e spese correnti rispetto alla media del triennio 2011/2013;
- D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. 75/2017, che impone il piano triennale del fabbisogno di personale (art. 6) e la ricognizione annuale delle eccedenze di personale (art. 33);
- D.Lgs. 198/2006 art. 48 c. 1 che dispone l'approvazione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità;
- il D.Lgs. 150/2009 art. 10 c. 5 e il D.Lgs. 267/2000 art. 169 c. 3bis che impongono l'adozione del piano delle performance;
- Il DL 66/2014 art. 27 che dispone l'attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
- DMI del 10.04.2017 (GU 94 del 22.04.2017) che stabilisce i valori medi per classe demografica del rapporto personale/popolazione;

Preso atto che la norma di cui al DL 66/2014 art. 41 c. 2 che prevedeva il divieto di assunzioni in caso di mancato rispetto dei tempi di pagamento è stata dichiarata illegittima dalla sentenza Corte Costituzionale n. 272/2015, pertanto non applicabile;

Richiamati altresì:

- il rendiconto di gestione 2024, approvato con deliberazione del CC n. 12/2025, con l'attestazione della verifica degli equilibri 2024 secondo la L. 145/2018 c. 819 e seguenti, inviato alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP);
- il bilancio consolidato 2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2025, inviato a BDAP;

Accertato che il Comune di Calolziocorte:

- rispetta i criteri stabiliti dalla L. 296/2006 (finanziaria 2007), art. 1 c. 557, di riduzione della spesa del personale rispetto alla media del triennio 2011/2013 (CC 26/2023);
- non versa nelle condizioni di ente strutturalmente deficitario di cui all'art. 242 D.Lgs. n. 267/00 (CC 26/2023);

- non si trova nella condizione di non rispettare il pareggio di bilancio e gli obiettivi di finanza pubblica per l'esercizio in corso, ex L. 145/2018 (CC 26/2023);
- ha approvato il piano triennale di azioni positive 2025/2027 in materia di pari opportunità integrato nel PIAO con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 DEL 13.05.2025;
- ha adottato il Peg con deliberazione GC n. 21/2025;
- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
- rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. n. 68/1999;

Visto l'art. 263 del Dlgs. n° 267/2000 il quale dispone che, ogni tre anni, il Ministro dell'Interno individui con proprio Decreto determini la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per gli Enti Locali ed i rapporti medi "*dipendenti/popolazione*" per classe demografica, validi per gli Enti in condizioni di dissesto finanziario;

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno del 18.11.2020, recante "*Rapporti medi 'dipendenti/popolazione' validi per gli Enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2020-2022*", emanato in relazione al predetto Decreto legislativo, prevede, per i comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 19.999 abitanti, il rapporto 1/166;

Considerato che il Comune di Calolziocorte ha attualmente un rapporto *dipendenti/popolazione* al 31.12.2024 di circa 1/258 (53 dipendenti /13708 abitanti), sintomo di una dotazione organica sotto dimensionata;

Tenuto conto che il Comune di Calolziocorte non si trova nella condizione di non rispettare il pareggio di bilancio e gli obiettivi di finanza pubblica per l'esercizio in corso ex L. 145/2018;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere all'aggiornamento del piano del fabbisogno del personale 2025/2027, come riportato negli allegati, per i motivi sopra esposti;

Precisato che le assunzioni programmate potranno avvenire previa verifica del rispetto dei limiti con la normativa vigente all'atto dell'assunzione;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19 c. 8 della L. n. 448/2001, reso in data 11-09.2025 prot. n. 21840 del 12-09-2025 ;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita informativa sindacale alle Organizzazioni sindacali con nota del 14.08.2025 ai sensi dell'art. 6 c. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Dato atto che nella fase deliberativa della presente proposta sono acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i contenuti dell'istruttoria e ritenuto di condividerli e farli propri;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e vengono qui integralmente richiamate;
2. di confermare che la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dalla vigente normativa, quindi valore finanziario rappresentato per gli enti locali dal limite di spesa di personale di cui all'art. 1 cc. 557 e successivi della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 2.018.678,26 – spesa media del triennio 2011/2013;
3. di approvare l'aggiornamento al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027 - "Sezione 3. Organizzazione e Capitale Umane – sottosezione 2.2 Piano triennale di fabbisogno del personale" come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante

e sostanziale, dando atto che le variazioni non comportano variazione complessiva della consistenza organica;

4. di riconfermare l'assenza di personale in eccedenza o sovrannumero ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 165/2001, attestata con l'approvazione del fabbisogno del personale 2025/2027 di cui alla propria deliberazione n. 45/2025, in quanto non è mutata la dotazione organica dell'ente;
5. di dare atto che l'aggiornamento al piano del fabbisogno del personale previsto:
 - rispetta i limiti connessi alle facoltà assunzionali e della spesa di personale;
 - rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016 e seguenti, nonché i limiti imposti dall’art. 1 c. 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;
6. di dare atto che ulteriori aggiornamenti in corso d’anno sono consentiti solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e devono essere, in ogni caso, adeguatamente motivati, ai sensi delle linee di indirizzo DM 08.05.2018;
7. di dare mandato al Settore Servizi Istituzionali, per quanto di competenza, di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato aggiornamento, all'interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto sezione di secondo livello “Atti generali” con link di rimando alla sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione di primo livello “Altri contenuti”, sotto sezione di secondo livello “Prevenzione della corruzione”, ai sensi dell’art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e dal PNA 2022/2024 paragrafo 3;
8. di dare mandato al Settore Servizi Istituzionali di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027 come aggiornato, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite ai sensi dell’art. 6, c.4, del citato D.L. n.80/2022 e di procedere alla pubblicazione in SICO;
9. di disporre la trasmissione del presente provvedimento ai Responsabili di Settore, alla R.S.U. e alle OO.SS. Territoriali;
10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 - del citato Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii data l’urgenza di provvedere in merito;

elenco allegati parte integrante:

- Allegato A) -Piano Integrato Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025-2027
 - “Sezione 3. Organizzazione e Capitale Umano -sottosezione 3.3 -piano triennale dei fabbisogni di personale”
- Allegato B) – prospetto calcolo spazi assunzionali
- Allegato C) – parere revisore

Li, 12.09.2025

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Giuseppe Parente

IL PRESIDENTE
ING. MARCO GHEZZI

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE
DOTT. GABRIELE SANCASSANI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIUSEPPE PARENTE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 8 del 12-09-2025

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025-2027.
AGGIORNAMENTO N. 1 - "SEZIONE 3 – SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DI
FABBISOGNO DI PERSONALE"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/00:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni, verificata l'istruttoria della pratica e riconosciutane la regolarità e la completezza, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Calolziocorte, li 12-09-2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE COMPETENTE
DOTT. GIUSEPPE PARENTE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 8 del 12-09-2025

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025-2027.
AGGIORNAMENTO N. 1 - "SEZIONE 3 – SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DI
FABBISOGNO DI PERSONALE"

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/00:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Calolziocorte, li 12-09-2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
DOTT. GABRIELE SANCASSANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Deliberazioni di Giunta n° 80/2025

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025-2027. AGGIORNAMENTO N. 1 - "SEZIONE 3 – SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE"

Deliberazione affissa all'Albo pretorio di questo Comune il giorno 26-09-2025 per rimanervi per quindici giorni consecutivi e cioè fino al giorno 11-10-2025.

Li 26-09-2025

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
ELENA MAITRE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIUSEPPE PARENTE

Comunicazione ai Capigruppo Consiliari

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione con elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/00.

Li 26-09-2025

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIUSEPPE PARENTE

[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000

[X] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Li 26-09-2025

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIUSEPPE PARENTE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

**3.3.2
Programmazione
strategica delle
risorse
umane**

a) capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa:

a.1) verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato

determinazione parametro “media entrate correnti ultimi tre rendiconti”

L’art. 2 comma 1 lett. b) del citato Dpcm prevede:

“Ai fini del presente decreto sono utilizzate le seguenti definizioni:

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata

- la circolare prevede al punto 1.2:

Per «entrate correnti» si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, da intendersi rispetto alle tre annualità che concorrono alla media. Deve essere, altresì, evidenziato che il FCDE è quello stanziato nel bilancio di previsione, eventualmente assestato, con riferimento alla parte corrente del bilancio stesso. Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, le entrate correnti da considerare appare opportuno richiamare gli estremi identificativi di tali entrate, come riportati negli aggregati BDAP accertamenti, delle entrate correnti relativi ai titoli I, II e III: 01 Entrate titolo I, 02 Entrate titolo II, 03 Entrate titolo III, Rendiconto della gestione, accertamenti.

Sulla base di quanto disposto dalla sopra citata normativa, i calcoli per la determinazione del budget disponibile per nuove assunzioni sono stati effettuati prendendo in considerazione i rendiconti degli anni 2022, 2023 e 2024, calcolando il valore medio degli accertamenti *riferiti ai primi tre titoli delle entrate* ridotti di un importo pari a quello del fondo crediti dubbia esigibilità (F.C.D.E.) individuato nel bilancio di previsione assestato relativo all’anno 2024.

Pur nell’assenza di specifiche indicazioni in merito, nel predisporre i conteggi il Comune di Calolziocorte ha ritenuto, a maggior tutela del principio di salvaguardia degli equilibri di bilancio, di stornare dall’agglomerato delle entrate suddette quelle di natura non ricorrente.

determinazione parametro “spesa di personale”

L’art. 2 comma 1 lett. a) del Dpcm prevede:

“Ai fini del presente decreto sono utilizzate le seguenti definizioni:

spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato”

- la circolare prevede al punto 1.2:

Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportati nel macro aggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001, U1.03.02.12.002, U1.03.02.12.003 e U1.03.02.12.999.

Considerando che successivamente all’introduzione da parte del legislatore dei numerosi vincoli e limiti volti al contenimento della spesa di personale si è venuta formando una

copiosa giurisprudenza della Corte dei Conti affiancata da altrettanto nutrita dottrina volta a chiarire il concetto di spesa di personale, si è ritenuto opportuno non discostarsi da tali orientamenti nel presupposto che il D.L. 34/2019 ed il DPCM 17.3.2020 hanno sì introdotto un nuovo metodo di calcolo ed hanno sì fornito alcune precise indicazioni dalle quali non è possibile discostarsi, come ad esempio l'esclusione dell'Irap dal conteggio, ma non hanno sciolto i numerosi dubbi riguardanti il computo o meno delle molteplici voci che costituiscono l'agglomerato delle spese di personale (diritti di rogito, assegno nucleo familiare, incentivi per progettazione interna, lavori socialmente utili ecc....). In considerazione del fatto che il principio di contenimento della spesa di personale non è stato intaccato dal nuovo metodo di calcolo, il Comune ha ritenuto ragionevole non discostarsi dalla predetta giurisprudenza e dottrina. In particolare, nel computo della spesa il Comune ha tenuto innanzi tutto conto del principio base enunciato dalla Sezione regionale di controllo del Veneto con la deliberazione n. 94/2007, la quale, oltre a fornire un elenco di dettaglio delle singole tipologie di spesa, ha affermato *"non rileva l'imputazione contabile della spesa ad un determinato intervento, ma la sua sostanziale e diretta riconducibilità all'utilizzo dell'attività lavorativa da parte dell'ente"*.

Pertanto, in attesa di futuri interventi chiarificatori da parte di R.g.s. e/o Corte dei Conti in merito sia alle voci di spesa da includere sia a quelle da escludere, i calcoli per la determinazione del budget disponibile per nuove assunzioni sono stati effettuati computando le voci di spesa del predetto art. 2 comma 1 lett. a) del Dpcm 17.3.2020 cioè gli *"impegni di competenza"* relativi al macro aggregato sopra citato, quali risultano dall'*"ultimo rendiconto di gestione approvato"*, ovvero dal consuntivo relativo all'anno 2024, facendo riferimento, come innanzi detto, per l'inclusione e/o esclusione di ulteriori voci alla circolare n. 9/2016 del Dipartimento di Ragioneria Generale dello Stato nonché alla copiosa giurisprudenza della Corte dei Conti, in particolare alle seguenti deliberazioni:

Corte Conti Sezione regionale per il Piemonte n° 6/2007;
 Corte Conti Sezione regionale per il Veneto n° 94/2007;
 Corte Conti Sezione autonomie n° 16/2009;
 Corte Conti Sezione autonomie n° 22/2009;
 Corte Conti Sezione autonomie n° 2/2010;
 Corte Conti Sezione regionale per la Lombardia n° 722/2010;
 Corte Conti Sezione regionale per la Puglia n° 36/2011;
 Corte Conti Sezione regionale per l'Emilia Romagna n° 268/2013;
 Corte Conti Sezione autonomie n° 21/2014;
 Corte Conti Sezione autonomie n° 7/2017;
 Corte Conti Sezione autonomie n° 24/2017;
 Corte Conti Sezione regionale per la Lombardia n° 26/2018;
 Corte Conti Sezione regionale per la Lombardia n° 125/2020;
 Corte Conti Sezione regionale per la Lombardia n° 73/2021;
 Corte Conti Sezione regionale per l'Abruzzo n° 63/2021;

determinazione del budget e programmazione assunzioni

Il calcolo per la determinazione del budget è stato effettuato in applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, utilizzando i dati relativi al rendiconto di gestione degli anni 2022, 2023 e 2024 per le entrate, al netto del FCDE (assestato) dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2024 per la spesa di personale.

Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 27,00 % e quella prevista in Tabella 3 è pari al 31,00 %.

Di seguito si espongono i calcoli nel dettaglio:

	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
n° abitanti	10.000 / 59.999	10.000 / 59.999	10.000 / 59.999
valore soglia massima spesa personale	27%	27%	27%

valore soglia rientro spesa personale		31%	31%	31%
Spesa personale consuntivo anno 2024 (impegni di spesa competenza)		€ 2.154.612,17	€ 2.154.612,17	€ 2.154.612,17
entrate correnti (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativo al rendiconto anno 2022) - TITOLO I		6.673.657,53 €	€ 6.673.657,53	€ 6.673.657,53
entrate correnti (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativo al rendiconto anno 2022) - TITOLO II		935.392,68 €	€ 935.392,68	€ 935.392,68
entrate correnti (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativo al rendiconto anno 2022) - TITOLO III		2.795.278,48 €	€ 2.795.278,48	€ 2.795.278,48
entrate correnti (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativo al rendiconto anno 2023) - TITOLO I		6.845.001,96 €	€ 6.845.001,96	€ 6.845.001,96
entrate correnti (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativo al rendiconto anno 2023) - TITOLO II		900.868,38 €	€ 900.868,38	€ 900.868,38
entrate correnti (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativo al rendiconto anno 2023) - TITOLO III		2.664.355,75 €	€ 2.664.355,75	€ 2.664.355,75
entrate correnti (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativo al rendiconto anno 2024) - TITOLO I		7.092.228,73 €	€ 7.092.228,73	€ 7.092.228,73
entrate correnti (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativo al rendiconto anno 2024) - TITOLO II		903.392,91 €	€ 903.392,91	€ 903.392,91
entrate correnti (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativo al rendiconto anno 2024) - TITOLO III		2.449.725,06 €	€ 2.449.725,06	€ 2.449.725,06
media entrate correnti al lordo FCDE		€ 10.419.967,16	€ 10.419.967,16	€ 10.419.967,16
fondo crediti dubbia esigibilità (F.C.D.E.) valore individuato in sede di assestamento del bilancio di previsione 2024		-€ 418.301,98	-€ 418.301,98	-€ 418.301,98
media entrate correnti al netto FCDE		€ 10.001.665,18	€ 10.001.665,18	€ 10.001.665,18
Rapporto spesa personale/media entrate		21,54%	21,54%	21,54%
verifica rispetto valore soglia spesa personale (valore soglia - rapporto spese/entrate)		-5,46%	-5,46%	-5,46%
LIMITE SPESA PERSONALE: media accertamenti al netto dei f.c.d.e. incrementato della percentuale del valore soglia (A)		€ 2.700.449,60	€ 2.700.449,60	€ 2.700.449,60
RETRIBUZIONI FISSE ED ACCESSORIE COMPRESIVE DI ONERI RIFLESSI RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO (AD ESCLUSIONE SEGRETARIO COMUNALE E RAPPORTI FLESSIBILI)		€ 1.894.100,80	€ 1.892.856,36	€ 1.892.856,36
SEGRETARIO COMUNALE		€ 109.423,54	€ 109.423,54	€ 109.423,54
RAPPORTI LAVORO FLESSIBILI	(n° 1 agente p.l. ex categ. C1 a tempo pieno e determinato 15.9.25/15.3.26)	€ 9.388,00	€ 6.706,00	€ 0,00
	(n° 1 istruttore contabile ex categ. C1 a tempo pieno e determinato 1.10.25/1.10.26)	€ 7.742,00	€ 23.226,00	€ 0,00
	DIPENDENTI DI ALTRI ENTI IN SERVIZIO TEMPORANEO PRESSO L'ENTE	€ 1.258,30	€ 0,00	€ 0,00
ALTRE SPESE DI PERSONALE		€ 44.140,26	€ 44.140,26	€ 44.140,26
TOTALE SPESA PERSONALE (B)		€ 2.066.052,89	€ 2.076.352,15	€ 2.046.420,15
congelamento spesa dipendenti part time		€ 81.324,17	€ 80.169,68	€ 80.169,68
STIMA INCREMENTO SPESA RETRIBUZIONI PER RINNOVO CCNL 2022/2024		€ 132.697,83	€ 132.597,06	€ 132.597,06
INCREMENTO SPESA PERSONALE (C)		€ 214.022,00	€ 212.766,74	€ 212.766,74
BUDGET A DISPOSIZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (A-B-C)		€ 420.374,71	€ 411.330,71	€ 441.262,71

INCREMENTO SPESA PERSONALE PER NUOVE ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO	NUOVA ASSUNZIONE CAT. EX B OPERAIO UFF. TECNICO B3 (ASSUNTO IN DATA 1.6.2025)	-€ 16.108,00	-€ 27.607,00	-€ 27.607,00
	NUOVA ASSUNZIONE EX CATEG. C SERVIZI DEMOGRAFICI (ASSUNTO IN DATA 16.6.2025)	-€ 19.351,00	-€ 30.969,00	-€ 30.969,00
	NUOVA ASSUNZIONE EX CATEG. C SERVIZI DEMOGRAFICI DAL 15.9.25	-€ 9.033,00	-€ 30.969,00	-€ 30.969,00
	NUOVA ASSUNZIONE EX CATEG. C AGENTE P.L. DAL 15.9.2025	-€ 9.116,00	-€ 32.598,00	-€ 32.598,00
	NUOVA ASSUNZIONE EX CATEG. D UFFICIO TECNICO (ASSUNTO IN DATA 1.10.2025)	-€ 5.601,00	-€ 33.606,00	-€ 33.606,00
	NUOVA ASSUNZIONE EX CATEG. D SERVIZI FINANZIARI DAL 1.10.2025	-€ 5.601,00	-€ 33.606,00	-€ 33.606,00
	NUOVA ASSUNZIONE EX CATEG. C UFFICIO TECNICO DAL 1.10.2025	-€ 5.161,00	-€ 30.969,00	-€ 30.969,00
BUDGET RESIDUO NON UTILIZZATO		€ 350.403,71	€ 191.006,71	€ 220.938,71

Come si evince dal prospetto di cui sopra, il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 21,54%, collocandosi pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2025/2027, che le consente di poter utilizzare il budget a disposizione per il corrente anno pari ad € 420.374,71 utilizzato per l'assunzione di n° 3 dipendenti e da utilizzarsi per l'assunzione di ulteriori n° 4 dipendenti con contratto a tempo pieno ed indeterminato nel corso del 2025, come dettagliate nel prospetto di cui sopra.

Pertanto:

- la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal d.m. 17 marzo 2020;
- tale spesa risulta compatibile, alla luce dei dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della "soglia", secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive, oggetto della presente programmazione strategica;
- i maggiori spazi assunzionali, concessi in applicazione del d.m. 17 marzo 2020, qualora siano utilizzati, conformemente alla norma dell'articolo 33, comma 2, su richiamato, per assunzioni esclusivamente a tempo indeterminato.

salvaguardia equilibri di bilancio

La normativa in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio, anche a seguito di incremento della spesa di personale degli enti, è principalmente costituita dai seguenti provvedimenti normativi:

- art. 193 Dlgs 267/2000;
- art. 33 comma 2 del D.L. 30.4.2019 n° 34 (cosiddetto "*Decreto crescita*"), convertito nella legge 28.6.2019 n° 58;
- seguenti articoli del Dpcm: art. 4 comma 2 ed art. 5 commi 1 e 2;

Col nuovo sistema di calcolo delle spese di personale, emerge inequivocabilmente che le nuove assunzioni sono fattibili solo se sostenibili finanziariamente da adeguate entrate in quanto dette spese incidono non indifferentemente sulla tenuta complessiva del bilancio atteso che, in particolare per il personale a tempo indeterminato, la stessa verrà meno solo con la cessazione del rapporto di lavoro da cui originano le relative obbligazioni di pagamento. Ciò, avviene normalmente con il raggiungimento da parte del lavoratore dell'età pensionabile oppure per altre cause interruttrive (decesso, dimissioni, licenziamenti, mobilità ecc.). L'andamento complessivo della gestione di bilancio potrebbe far emergere squilibri tutt'altro che temporanei e derivanti da criticità, prevedibili o intervenute, che possono avere diverse origini quali: incapacità di riscossioni delle entrate; incrementi delle spese pluriennali dovute a situazioni contingenti (passività potenziali, soccombenze da contenzioso, insolvenza delle partecipate per debiti garantiti con fidejussioni ecc.) o addirittura strutturate (rapporto tra entrate e spese costantemente in disequilibrio per desertificazione delle residenze o delle localizzazioni imprenditoriali ecc.); o, ancora, dovute

a situazioni straordinarie (eventi sismici o idrogeologici, pandemie ecc.).
Ne consegue che l'amministrazione, nel PIAO, dovrà avere ben chiara la ricaduta pluriennale dell'utilizzo delle proprie capacità assunzionali in relazione alla possibilità del proprio bilancio di sostenere gli oneri derivanti dal mantenimento nel tempo dei livelli occupazionali (pregressi e conseguenti ai nuovi reclutamenti) e che non è più possibile attivare assunzioni per mera sostituzione del personale cessato e della relativa spesa, senza mettere in relazione tale spesa con l'andamento delle entrate, come opportunamente sottolineato dalla deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia 30 luglio 2020, n. 93 innanzi citata. È conseguenza connaturata al nuovo regime normativo, si legge nella predetta deliberazione, la circostanza che «*gli spazi assunzionali si ridurranno, anche rispetto alla programmazione delle assunzioni già effettuata antecedentemente sulla base delle regole precedenti*» se si intaccano gli obiettivi imposti dal nuovo regime normativo.
L'incremento della spesa di personale derivante dal fabbisogno triennale di personale per il triennio 2025/2027, oggetto della presente sezione del PIAO, non compromette gli equilibri di bilancio.

a.2) verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale art. 1 comma 557 e seguenti L. 296/2006

rispetto principio contenimento della spesa di personale

Alla luce di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di riduzione e contenimento delle spese di personale:

- art. 39 comma 19 della L. 27.12.1997 n° 449;
- art. 1 comma 102 della L. 30.12.2004 n° 311;
- art. 1 commi 557, 557bis, 557ter e 557quater della Legge 27.12.2006 n° 296;
- art. 33 comma 2 D.l. 30.4.2019 n° 34 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17.3.2020 *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 108 del 27.4.2020 con il quale il Ministro per la pubblica Amministrazione, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno, hanno dato attuazione a quanto previsto dal sopra citato art. 33 comma 2 del D.L. 30.4.2019 n° 34 (in proseguo “Dpcm”);
- circolare emanata il 13.5.2020 di concerto dai Ministri per la pubblica Amministrazione, dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 226 del 11.9.2020, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla corretta interpretazione del sopra citato D.p.c.m. (in proseguo “circolare”);

nonché dalle innumerevoli pronunce della Corte dei Conti desunte succedutesi nel corso degli ultimi anni circa il rispetto da parte degli enti locali dei vincoli imposti dal legislatore per il contenimento della spesa di personale, da ultimo le deliberazioni della sezione regionale di controllo per il Veneto n° 113 del 21.5.2019 e n° 93 del 30.6.2020, della Lombardia n° 164 del 9.12.2020 e della Campania n° 208 del 28.7.2021;

con le quali si ribadisce:

- l'obbligo imposto ai Comuni del ferreo rispetto delle norme emanate dal legislatore per il raggiungimento dell'obiettivo del contenimento delle spese di personale nell'ambito delle misure volte a perseguire l'obiettivo generale di contenimento della spesa pubblica statale;
- il principio, presidiato dalla costituzione, dell'autonomia concessa ai comuni nella scelta concreta degli strumenti e delle modalità per il raggiungimento del predetto obiettivo, nel rispetto delle disposizioni legislative;
- il principio secondo il quale la capacità assunzionale riconosciuta all'ente dipende fondamentalmente dall'andamento a medio-lungo termine delle entrate comunali afferenti i primi tre titoli del bilancio al fine di garantire la sostenibilità finanziaria della spesa e

salvaguardare gli equilibri di bilancio;

si dà atto che:

■ il nuovo metodo di calcolo del limite di spesa previsto dai suddetti art. 33 del D.L. 30.4.2019 n° 34 e relativo decreto attuativo non ha inficiato la valenza dei principi di contenimento della spesa di personale dettato dalle sopra citate norme primarie; introducendo un metodo di calcolo differente rispetto al passato il legislatore ha voluto applicare un nuovo meccanismo e nuovi parametri che recepissero le istanze avanzate dagli enti pubblici senza che ciò possa in alcun modo considerarsi una deroga al predetto principio. Prova concreta di tale assunto è l'obbligo imposto dall'art. 6 del Decreto ai comuni che si collocano al di sopra dei valori soglia di adottare un percorso graduale volto a fare rientrare detti comuni al di sotto di tali valori;

■ il comune di Calolziocorte, quantificando il limite di spesa di personale nel pieno rispetto di quanto previsto dai sopra citati art. 33 del D.L. 30.4.2019 n° 34 e relativo decreto attuativo, come nel proseguo dimostrato, implicitamente rispetta il predetto principio;

■ il principio di riduzione delle spese di personale previsto dal sopra citato art. 1 comma 557 l. 296/2006 non è stato né esplicitamente né implicitamente abrogato poiché il nuovo metodo di calcolo del limite di spesa previsto dai suddetti art. 33 del D.L. 30.4.2019 n° 34 e relativo decreto attuativo si limita solamente ad introdurre una deroga al predetto principio, deroga peraltro contenuta in un provvedimento (art. 7 comma 1 del decreto interministeriale) di rango inferiore nella gerarchia delle fonti giuridiche. Tale assunto è confermato anche dalla lettura testuale dell'art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 17/03/2020 prevede espressamente che la maggior spesa per assunzioni a tempo indeterminato non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della L. n. 296/2006. Tale chiarimento implicitamente afferma la vigenza di quest'ultime norme attribuendo alle disposizioni del Dpcm valore derogatorio temporaneo rispetto al principio cardine del contenimento della spesa di personale contenuto dalla norma risalente al 2006 (vedasi a tal proposito la sopra citata delibera della Corte Conti Campania n° 208/2021 *"Il nuovo parametro della "sostenibilità" non ha però comportato l'abrogazione tacita delle norme di contenimento della spesa di personale, aggiungendosi al preesistente "vincolo di spesa" di cui all'art. 1, comma 557 quater, della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii. Come efficacemente rimarcato (v. SRC Lombardia 164/2020/PAR e i precedenti ivi richiamati), i due parametri oggi vigenti presentano anche un ambito applicativo differente, posto che il "vincolo della sostenibilità", afferente alla "capacità assunzionale", è da riferire ai soli contratti a tempo indeterminato (v. art. 33 D.L. 30 aprile 2019 n. 34), mentre l'obbligo di contenimento espresso dal richiamato art. 1, comma 557 quater, è rivolto all'intero aggregato "spesa di personale" con le sole eccezioni previste dalla Legge."*

■ Il nuovo metodo è incentrato sul rispetto di valori soglia calcolati tenendo conto anche delle voci di entrata del bilancio con la conseguenza che i comuni non devono necessariamente ridurre le spese di personale ben potendo anzi incrementarle, laddove siano rispettati i valori soglia di cui agli artt. 4 e 5 del decreto, agendo, sia per quanto riguarda i comuni "virtuosi" sia per quelli meno "virtuosi", sulla leva delle entrate del bilancio;

■ la spesa di personale relativa al triennio 2025/2027, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, anche tenuto conto della esclusione dal vincolo per la maggiore spesa di personale realizzata a valere sui maggiori spazi assunzionali concessi dal d.m. 17/03/2020 (ex art. 7, comma 1, del medesimo decreto attuativo) come dettagliatamente evidenziato dai calcoli seguenti:

VERIFICA RISPETTO LIMITE SPESA PERSONALE ART. 1 COMMI 557 e 557QUATER L. 296/2006

	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
VOCE DI SPESA	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
RETRIBUZIONI FISSE ED ACCESSORIE PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO COMPRENSIVE DI ONERI RIFLESSI (ESCLUSO IRAP)	1.894.100,80 €	1.892.856,36 €	1.892.856,36 €
RETRIBUZIONI AL SEGRETARIO COMUNALE COMPRENSIVE DI ONERI RIFLESSI (ESCLUSO IRAP)	€ 109.423,54	€ 109.423,54	€ 109.423,54
RAPPORTI FLESSIBILI	17.130,00 €	29.932,00 €	0,00 €
DIPENDENTI DI ALTRI ENTI IN SERVIZIO TEMPORANEO PRESSO IL COMUNE DI CALOLZIOCORTE	1.258,30 €	0,00 €	0,00 €
I.R.A.P.	140.335,12 €	150.088,28 €	148.087,28€
INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Importi erogati ai dipendenti del corpo polizia locale ai sensi art. 208 dlgs 285/1992 (fondo Perseo)	5.603,99 €	5.603,99 €	5.603,99 €
MONETIZZAZIONE GIORNI DI FERIE E GIORNATE DI RIPOSO MATURATE E NON GODUTE	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	309,84 €	309,84 €	309,84 €
TICKET BUONI PASTO - MENSA	33.950,00 €	33.950,00 €	33.950,00 €
TOTALE	2.211.111,59 €	2.231.164,01 €	2.199.231,01 €
VOCI DI SPESA DA SOTTRARRE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
DIPENDENTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE ARTT. 1 E 18 L. 68/1999 NEL LIMITE DELLA QUOTA D'OBLIGO	-121.500,63 €	-121.500,63 €	-121.500,63 €
DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	- 17.263,92 €	- 17.263,92 €	- 17.263,92 €
ONERI PER RINNOVI CCNL 21.5.2018 E 16.11.2022	-80.035,73 €	-80.035,73 €	-80.035,73 €

TOTALE SPESE PERSONALE PER VERIFICA RISPETTO LIMITE 2011/2013	1.992.311,31 €	2.012.363,73 €	1.980.430,73 €
	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027

a.3) verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile

Dato atto, inoltre, che la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2025, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come segue:

Valore spesa per lavoro flessibile anno 2009: € 57.890,00 (dato storico consolidato)

Spesa per lavoro flessibile per l'anno 2025: € 18.388,30

Spesa per lavoro flessibile per l'anno 2026: € 29.932,00

come in dettaglio riportato nella successiva sezione 3.3.3. punto d)

a.4) verifica dell'assenza di eccedenze di personale

Dato atto che l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, come da dichiarazioni rilasciate dai Funzionari di Settore, con esito negativo.

a.5) verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;

- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;

- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

Si dà atto che il Comune di Calolziocorte non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.

b) trend delle cessazioni:

Nel triennio oggetto della presente programmazione si sono verificate le seguenti cessazioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato:

n° 1 dipendente inquadrata nella categ. ex D con mansioni di Funzionario addetta al settore Servizi Finanziari cessata il 15.4.2025;

- n° 1 dipendente inquadrato nella categ. ex B2 con mansioni di Operaio addetto al settore Servizi al Territorio-Viabilità cessato il 28.2.2025;

- n° 1 dipendente inquadrata nella categ. ex C con mansioni di Istruttore addetta al settore Servizi Finanziari dall'1.10.2025;

- n° 1 dipendente inquadrato nella categ. ex C con mansioni di Agente do Polizia Locale addetto al settore Polizia Locale e Commercio;

c) evoluzione dei fabbisogni:

Nel corso dell'anno 2025 il Comune ha reclutato le seguenti figure professionali mediante assunzione con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno ed indeterminato:

- n° 1 dipendente inquadrata nella ex categ. D1 con mansioni di Funzionario Responsabile dei servizi istituzionali, con decorrenza dall'1.3.2025;

- n° 1 dipendente inquadrato nella ex categ. C1 con mansioni di Istruttore addetto ai servizi alla persona, con decorrenza dal 16.3.2025;

- n° 1 dipendente inquadrato nella ex categ. B3 con mansioni di Operaio assegnato all'Ufficio Tecnico, con decorrenza dall'1.6.2025;

- n° 1 dipendente inquadrato nella ex categ. C1 con mansioni di Istruttore amministrativo assegnato ai servizi demografici, con decorrenza dal 16.6.2025;

E' inoltre previsto per l'anno 2025 il reclutamento dei seguenti dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato:

- n° 1 dipendente inquadrato nella ex categ. C con mansioni di Istruttore amministrativo assegnato ai servizi demografici, con decorrenza dal 15.9.2025;

- n° 1 dipendente inquadrato nella ex categ. C con mansioni di Agente di Polizia Locale assegnato al Corpo della Polizia Locale, con decorrenza dal 15.9.2025;

- n° 1 dipendente inquadrato nella ex categ. D con mansioni di Funzionario assegnato all'Area Finanziaria, con decorrenza dall'1.10.2025;

- n° 1 dipendente inquadrato nella ex categ. D con mansioni di Funzionario assegnato all'Area Tecnica, con decorrenza dall'1.10.2025;

n° 1 dipendente inquadrato nella ex categ. C con mansioni di Funzionario assegnato all'Area Tecnica, con decorrenza dall'1.10.2025

	L'ente si riserva di: - coprire i posti che si dovessero rendere vacanti in caso di cessazione dal servizio dei dipendenti attualmente in forza all'ente, a prescindere dalla causa della stessa.; l'esercizio di tale facoltà avverrà <i>ipso iure</i>, senza obbligo cioè per il Comune di dover modificare i piani approvati con il presente provvedimento, fermo restando che la copertura dei posti che dovessero rendersi vacanti avverrà nel pieno rispetto di tutti gli specifici requisiti, prescrizioni e parametri imposti dalla vigente normativa in materia; - modificare in qualsiasi momento il piano dei fabbisogni di personale approvato con il presente PIAO al fine di poter rispondere ad eventuali intervenute esigenze funzionali della struttura organizzativa dell'Ente e/o modifiche che si dovessero verificare nel corso del triennio di riferimento, fermo restando che la variazione avverrà nel pieno rispetto dei vincoli e limiti finanziari innanzi esposti; ANNI 2026 e 2027: nessuna cessazione prevista d) certificazioni del Revisore dei conti: Il revisore dei conti ha rilasciato il parere relativo all'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché per l'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019;
3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse / Strategia di copertura del fabbisogno	a) modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori/aree: nessuna modifica da segnalare b) assunzioni mediante procedura concorsuale pubblica / utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti / mobilità volontaria: La giurisprudenza amministrativa e di legittimità più recente ha affermato l'assoluta prevalenza della mobilità volontaria sia rispetto all'indizione di nuove procedure concorsuali sia rispetto allo scorrimento delle graduatorie (cfr. Cassazione sez. lavoro 18 maggio 2017, n. 12559, per cui l'Amministrazione è obbligata ad utilizzare la mobilità al posto dello scorrimento delle graduatorie; Consiglio di Stato, III, 13 dicembre 2016 n. 1531, per cui l'esistenza di una graduatoria ancora valida, se limita la libertà di indire un nuovo concorso, non incide sulla libertà di avviare una procedura di mobilità; Sez. V 23 agosto 2016 n. 3677, che ha affermato che la mobilità è alternativa all'assunzione di nuovo personale sia rispetto al concorso sia allo scorrimento delle relative graduatorie, in quanto con la mobilità il personale non viene assunto, ma solamente trasferito con il consenso della amministrazione di appartenenza, che esercita una valutazione circa la necessità di mantenere presso di sé determinati soggetti). Tuttavia il legislatore ha previsto negli ultimi anni un'importante attenuazione della portata del principio del previo esperimento delle procedure di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale. Dapprima con il comma 8 dell'art. 3 della legge n. 56/2019 ha previsto che, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021 i concorsi pubblici banditi dalle Amministrazioni pubbliche, nonché le relative assunzioni, potevano essere effettuate in deroga all'obbligo di svolgimento delle procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 ed in seguito estendendo tale deroga sino al 31.12.2025. Tuttavia il D.L. 25/2025, modificando l'articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs 165/2001, ha reintrodotto, seppure limitatamente al 15% delle facoltà assunzionali, l'obbligo di subordinare l'indizione delle procedure concorsuali all'esito negativo delle procedure di mobilità, implicitamente rafforzando il sopra citato principio della prevalenza mobilità volontaria sia rispetto all'indizione di nuove procedure concorsuali sia rispetto allo scorrimento delle graduatorie (principio peraltro confermato dal costante orientamento della giurisprudenza: da ultimo Consiglio di Stato - Sezione III, sentenza n. 6705/2020 e Consiglio di Stato - Sezione III, sentenza n. 2410/2022). In questa cornice giuridica, il Comune di Calolziocorte provvederà pertanto al reclutamento di nuovo del personale facendo ricorso agli istituti previsti dalla vigente normativa, preferibilmente secondo il seguente ordine di priorità:

- indizione di avvisi di mobilità di cui agli artt. 30 del D.Lgs. 165/2001, in premessa citato;
- qualora la predetta procedura dovesse dare esito negativo, invio a PoliS-Lombardia - Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia di apposita comunicazione con la descrizione delle figure professionali richieste, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, in premessa citato;
- qualora la predetta Agenzia non dovesse segnalare alcun nominativo, il Comune attingerà dalle proprie graduatorie concorsuali in corso di validità inerenti la figura professionale ricercata;
- in assenza di valide graduatorie concorsuale cui poter attingere, il Comune invierà ad altri enti pubblici, richiesta di convenzionamento per l'utilizzo delle graduatorie concorsuali in corso di validità presso detti enti, ai sensi dell'art. 9 della Legge 16.1.2003 n. 3 e dell'art. 3, comma 61, della Legge 24.12.2003 n.350;
- qualora non fosse possibile convenzionarsi con i predetti enti, il Comune indirà apposita procedura concorsuale;

c) progressioni verticali di carriera:

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, dall'art. 13 commi 6, 7 ed 8 nonché dall'art. 15 comma 1 CCNL 16.11.2022, il comune al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate dai dipendenti in servizio nell'ente ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione, attiverà nel corso del 2025 le seguenti procedure:

1. procedure comparative, fatta salva una riserva di almeno il 50% per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, basate su:

- ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico;
- sull'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;
- sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno;
- sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

2. procedure valutative, da concludersi entro il 31.12.2025 e finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (0,55% monte salari anno 2018), cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella tabella sotto riportata, previa definizione, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione ed a seguito di confronto con le OO.SS., dei criteri sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%:

- a) esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato;
- b) titolo di studio;
- c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali.

Progressione tra Aree	Requisiti
da Area degli Operatori all'Area degli Operatori esperti	a) assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;
da Area degli Operatori esperti all'Area degli Istruttori	a) diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione; oppure b) assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;
da Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione	a) laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione; oppure b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione.

L'Amministrazione comunale ha intenzione di valorizzare le figure professionali all'interno dell'Ente prevedendo le seguenti 4 progressioni dall'area Istruttori all'area Funzionari:

settore	progressione	spesa annua teorica (escluso oneri riflessi)
Servizi economico-finanziari	n° 1	€ 2.074,06
Polizia Locale e Commercio	n° 1	€ 2.074,06
Servizi del Territorio	n° 1	€ 2.074,06
Edilizia Privata e Urbanistica	n° 1	€ 2.074,06
totale		€ 8.296,24

La suddetta spesa derivante dalle predette progressioni, finanziata mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (0,55% monte salari anno 2018), non soggiace ai sopra citati limiti imposti dalla normativa in materia di contenimento della spesa di personale di cui agli art. 1 commi 557, 557bis, 557ter e 557quater della Legge 27.12.2006 n° 296, art. 331 D.L. 30.4.2019 n° 34 e Dpcm 17.3.2020 (Corte dei Conti Piemonte 184/2024) e trova capienza nei corrispondenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 2025.

d) assunzioni mediante forme di lavoro flessibile:

La facoltà di reclutamento del personale flessibile da parte degli enti pubblici soggiace a numerosi e complessi limiti e vincoli imposti da legislatore finalizzati al contenimento della spesa, tra cui quello più rilevante è rappresentato dall'art. 9 comma 28 D.l. 31.5.2010 n° 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30.7.2010 n° 122 il quale prevede che i comuni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, mediante contratti di formazione lavoro, di somministrazione di lavoro nonché al lavoro accessorio ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. L'introduzione del nuovo metodo di calcolo del limite per la spesa di personale delineato dall'art. 33 del D.L. 30.4.2019 n° 34 nonché dal decreto attuativo (Dpcm 17.3.2020) non ha inficiato la valenza del limite di cui al sopra citato art. 9 comma 28 D.l. 31.5.2010 n° 78 innanzi citato (Deliberazione 09/02/2015, n. 2/SEZAUT/2015/QMIG Sez. Autonomie, Parere 24 aprile 2015 n° 172 Lombardia, Delibera della Corte dei Conti sezione autonomie n° 23/2016, Delibera Corte dei Conti Sez. Veneto n° 105/2021).

Il comune di Calolziocorte ha sostenuto nel 2009 una spesa complessiva per i suddetti rapporti flessibili pari ad € 57.890,00.

Nel corso del 2025 il comune ha attivato un incarico ai sensi dell'art. 1 comma 557 L. 3118/2004 (cosiddetto *scavalco d'eccezione*) con un Funzionario del comune di Lecco (delibera GC 1/2025), per una spesa complessiva pari a € 1.258,30.

E' inoltre previsto il reclutamento mediante forme di lavoro flessibile delle seguenti due figure professionali nelle more dell'assunzione di dette figure con contratto a tempo indeterminato:

- n° 1 agente p.l. ex categ. C1 a tempo pieno e determinato dal 15.9.25 al 15.3.26
- n° 1 istruttore contabile a tempo pieno e determinato dal 1.10.25 al 1.10.26

	e) assunzioni mediante stabilizzazione di personale:
	Non sono attivabili “stabilizzazioni di personale” ex art. 20 D.Lgs 75/2017

Comune di Calolziocorte (LC)

IL REVISORE DEI CONTI

Parere ed osservazioni del Revisore dei Conti del Comune di Calolziocorte relativo a:

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027:
SEZIONE "ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO" SOTTOSEZIONE "PIANO
TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE"**

Premesso che l'art 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 prevede che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano adeguatamente motivate;

VISTI

- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui *«Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;*
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale *«i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;*

- l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita «*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)*»;
- l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «*in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione*»;
- l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che «*Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*»;
- il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «*individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia*» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);
- l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale «*Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottando il Piano Integrato di attività e organizzazione*»;
- il Decreto 30.06.2022 n °132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica «*Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione*»;
- il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale «*la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da*

destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione(PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;

- le «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche» del 22.07.2022;
- la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELC secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;

ESAMINATA

la proposta di piano di fabbisogno di personale 2025-2027 ricompreso all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione –P.I.A.O. alla Sezione 3.3 , dove vengono indicate le assunzioni del personale nel corso del triennio 2025/2027, che prevede le seguenti assunzioni con le riportate modalità:

tipologia rapporto	profilo	numero
Tempo indeterminato	NUOVA ASSUNZIONE CAT. EX B OPERAIO UFF. TECNICO B3 (ASSUNTO IN DATA 1.6.2025)	1
Tempo indeterminato	NUOVA ASSUNZIONE EX CATEG. C SERVIZI DEMOGRAFICI (ASSUNTO IN DATA 16.6.2025)	1
Tempo indeterminato	NUOVA ASSUNZIONE EX CATEG. C SERVIZI DEMOGRAFICI DAL 15.9.25	1
Tempo indeterminato	NUOVA ASSUNZIONE EX CATEG. C AGENTE P.L. DAL 15.9.2025	1
Tempo indeterminato	NUOVA ASSUNZIONE EX CATEG. D UFFICIO TECNICO DAL 1.10.2025	1
Tempo indeterminato	NUOVA ASSUNZIONE EX CATEG. D SERVIZI FINANZIARI DAL 1.10.2025	1
Tempo indeterminato	NUOVA ASSUNZIONE EX CATEG. C UFFICIO TECNICO DAL 1.10.2025	1
Tempo determinato	NUOVA ASSUNZIONE EX CATEG. C AGENTE P.L. (15.9.25/15.3.26)	1

Tempo determinato	NUOVA ASSUNZIONE EX CATEG. C. SERVIZI FINANZIARI (1.10.25/1.10.26)	1
-------------------	--	---

VERIFICATO CHE

- Il Comune di Calolziocorte ha rispettato il principio del pareggio di Bilancio nell'anno 2024 e il Bilancio di previsione finanziario è improntato al raggiungimento dello stesso risultato;
- Il rapporto tra spesa del personale (comprensiva delle nuove assunzioni/cessazioni) ed entrate correnti risulta pari al 21.54%, con un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica pari al 5.46%, consente la programmazione di n 7 assunzioni di dipendenti con contratto a tempo indeterminato, nel triennio 2025/2027 come evidenziato nel PIAO.
- Dato atto, inoltre, che la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2025, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, (valore spesa per lavoro flessibile anno 2009: € 57.890,00 -dato storico consolidato).

Dopo un'attenta analisi della documentazione, il Revisore dei Conti esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale relativa all'approvazione della modifica del PIAO 2025/2027 sezione "Organizzazione e capitale umano" sottosezione 3.3. "Piano triennale del fabbisogno di personale".

Vigevano lì 11/09/2025

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Niboldi Emilia

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate*